



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Bari, [redacted] pen., composta dai magistrati

- |               |            |                  |
|---------------|------------|------------------|
| 1) [redacted] | [redacted] | Presidente       |
| 2) [redacted] | [redacted] | Consigliere rel. |
| 3) [redacted] | [redacted] | Consigliere      |

con l'intervento del P.M., rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dr. [redacted], e del Cancelliere [redacted], ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale a carico di:

[redacted], nato in Nigeria il [redacted], attualmente detenuto presso la Casa Circ.le di [redacted] arr. il [redacted] detenuto p.q.c. presente; dif. di fid. avv. [redacted] di Bari, presente; avv. [redacted] [redacted], Bari, non comparso;

**IMPUTATO**

A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629, 1° e 2° co., c.p. perchè, agendo in concorso e riunito ad altre persone allo stato ignote, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compiva atti di estorsione in danno di [redacted] (cittadina nigeriana); e ciò in quanto, dopo aver fatto giungere in Italia la [redacted] con la falsa promessa di un lavoro regolare e con l'impegno (consacrato dalle conseguenze mortali, in caso di inadempimento, derivanti dall'essere stata sottoposta al rituale magico-religioso del voodoo) a corrispondere all' [redacted] la somma di € 40.000,00, mediante minacce di morte derivanti dalla rinnovazione dei predetti rituali voodoo, costringeva la donna, anche con frequenti percosse, a prostituirsi in diversi luoghi del territorio italiano e a farsi consegnare il provento (pari a complessivi € 7.000.00) dell'attività di meretricio. In [redacted] [redacted], [redacted] dal settembre [redacted] sino al maggio [redacted];

B) del reato p. e p. dagli artt. 3 n. 8), 4 n. 7) L. 75/58 perché, avendo percepito il provento dell'attività di meretricio svolto da [redacted] e da altre tre donne, non compiutamente identificate, sfruttava la prostituzione di più persone In [redacted] dall'ottobre [redacted] all'ottobre del [redacted]

**Parti Civili:** [redacted] e Associazione Giraffa Onlus, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Maria Pia Vigilante, Bari, sost. ex art. 102 c.p.p. dall'avv. Dario Belluccio.

**Appellante** l'imputato avverso la sentenza emessa in data [redacted] dal Tribunale di Bari che lo dichiarava colpevole del reato a lui ascritto al capo A dell'imputazione, ed esclusa la contestata aggravante e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed € 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere nel periodo di custodia cautelare; dichiarava l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici; assolveva l'imputato dal reato a lui ascritto al capo B dell'imputazione perché il fatto non sussiste; condannava l'imputato al risarcimento dei danni sofferti dalle costituite parti civili [redacted] e Giraffa Onlus, da liquidarsi in

- n. [redacted] Reg. Sent. 2015
- n. [redacted] Reg. Gen. 2014
- n. [redacted] R.G.N.R. 2012

Udienza del [redacted]  
Depositata in Cancelleria il

[redacted]

**IL CANCELLIERE**  
[redacted]

Notificato estratto ai  
contumaci il

\_\_\_\_\_

Prodotto ricorso per  
Cassazione il:

\_\_\_\_\_

Spediti atti in Cassazione il:

\_\_\_\_\_

Sentenza irrevocabile il:

\_\_\_\_\_

**IL CANCELLIERE**

**ESECUZIONE:**

Trasmesso estratto esecutivo  
a:

\_\_\_\_\_

Redatta scheda \_\_\_\_\_

Redatta parcella \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_  
Campione Penale.

**IL CANCELLIERE**

Rre

separato giudizio; condannava l'imputato al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva di € 15.000,00 a favore della costituita parte civile [redacted] e al rimborso delle spese di lite sostenute dalle costituite parti civili nella misura complessiva di € 3.050,57 (di cui € 50,57 per esborsi), oltre accessori di legge.

**CONCLUSIONI:**

Preliminarmente, il difensore dichiara rinunciare ai motivi di appello relativi alla responsabilità per il reato sub capo A) e chiede ridursi la pena.

Il P.G. chiede, concesse attenuanti generiche, riduzione della pena ad anni 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa.

La difesa delle parti civili si riporta alle conclusioni scritte.

La difesa dell'imputato chiede il minimo della pena.

RP



### Fatto e diritto

Con decreto in data [redacted] il Gip presso il Tribunale di Bari, su richiesta del PM disponeva il giudizio immediato nei confronti del cittadino nigeriano [redacted], chiamato a rispondere:

A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629, 1° e 2° co., c.p. perchè, agendo in concorso e riunito ad altre persone allo stato ignote, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compiva atti di estorsione in danno di [redacted] (cittadina nigeriana); e ciò in quanto, dopo aver fatto giungere in Italia la [redacted] con la falsa promessa di un lavoro regolare e con l'impegno (consacrato dalle conseguenze mortali, in caso di inadempimento, derivanti dall'essere stata sottoposta al rituale magico-religioso del voodoo) a corrispondere all'[redacted] la somma di € 40.000,00, mediante minacce di morte derivanti dalla rinnovazione dei predetti rituali voodoo, costringeva la donna, anche con frequenti percosse, a prostituirsi in diversi luoghi del territorio italiano e a farsi consegnare il provento (pari a complessivi € 7.000,00) dell'attività di meretricio. In [redacted] dal settembre [redacted] sino al maggio [redacted];

B) del reato p. e p. dagli artt. 3 n. 8), 4 n. 7) L. 75/58 perché, avendo percepito il provento dell'attività di meretricio svolto da [redacted] e da altre tre donne, non compiutamente identificate, sfruttava la prostituzione di più persone In [redacted] [redacted] dall'ottobre [redacted] all'ottobre del [redacted].

Con sentenza emessa in data [redacted], depositata il [redacted], entro il termine di giorni novanta indicato ai sensi dell'art. 544 c.p.p., il Tribunale di Bari, all'esito del dibattimento, dichiarava l'[redacted] colpevole del reato a lui ascritto al capo A) dell'imputazione, ed esclusa la contestata aggravante e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed € 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere nel periodo di custodia cautelare; dichiarava l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici; assolveva l'imputato dal reato a lui ascritto al capo B) dell'imputazione perché il fatto non sussiste; condannava l'imputato al risarcimento dei danni sofferti dalle costituite parti civili [redacted] e Giraffa Onlus, da liquidarsi in separato giudizio; condannava l'imputato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 15.000,00 a favore della parte civile [redacted] e al rimborso delle spese di lite sostenute dalle



costituite parti civili nella misura complessiva di € 3.050,57 (di cui € 50,57 per esborsi), oltre accessori di legge.

Avverso la pronunzia di primo grado proponeva tempestiva impugnazione, con dichiarazione pervenuta il [REDACTED], il difensore di fiducia dell'imputato, chiedendo:

1. preliminarmente, la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria, ai sensi dell'art. 600 c.p.p., in considerazione della inconsistenza della prova di responsabilità, assunta attraverso la ipervalutazione della testimonianza della persona offesa con minimizzazione della prova a discarico; a dire della difesa, l'appellante rischiava di subire un maggior danno nelle more della definizione del giudizio di appello rispetto alle parti civili, che avrebbero dovuto solo attendere la definizione del gravame per ottenere il pagamento delle somme riconosciute dal giudice di primo grado; comunque, in caso di accoglimento dei motivi nessuno avrebbe potuto risarcire l'imputato dalle gravi conseguenze economiche che deriverebbero dall'esecuzione del provvedimento;

2. nel merito, chiedeva l'assoluzione del proprio assistito dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto, per non averlo commesso o perché il fatto non costituisce reato, essendo stata la sentenza fondata esclusivamente sulle dichiarazioni, prive di alcun riscontro, della persona offesa, che aveva sporto querela a distanza di tre anni dal suo ingresso in Italia, nonostante avesse sempre conservato la massima autonomia di autodeterminazione e quindi avesse potuto denunciare il suo aguzzino molto tempo prima; osservava che nonostante la persona offesa, a suo dire, fosse stata sottoposta al rito voodoo, nel momento in cui aveva denunciato i fatti, non aveva avuto alcuna esitazione o incertezza; aggiungeva che il vero movente che aveva condotto la ragazza a denunciare l'imputato era stata la ritorsione per l'interruzione, voluta da quest'ultimo, della relazione sentimentale tra i due;

3. in subordine, la difesa chiedeva ritenersi il reato di sfruttamento della prostituzione, con riduzione al minimo della pena edittale e doppi benefici di legge, con revoca di tutte le statuizioni civili.

Fissata l'odierna udienza per la trattazione della causa, preliminarmente l'imputato, presente in stato di custodia cautelare, assistito dal suo difensore e dall'interprete, dichiarava di rinunciare ai motivi di appello relativi alla responsabilità per il reato di cui al capo A) e chiedeva ridursi la pena. Dopo la

Re



relazione della causa, le parti formulavano e rassegnavano le conclusioni in epigrafe, chiedendo il procuratore generale la riduzione della pena, il difensore delle parti civili depositando nota specifica e il difensore dell'imputato, il minimo della pena.

Questa Corte decideva come da infrascritto dispositivo.

◇◇◇◇

L'intervenuta rinuncia dell'imputato, personalmente e assistito dall'interprete e dal difensore di fiducia, ai motivi attinenti all'affermazione di responsabilità, esime questa Corte dal prendere in considerazione i detti motivi ed a concentrarsi soltanto sugli aspetti relativi alla quantificazione della pena.

Del resto, le risultanze processuali ed, in particolare, l'esame della persona offesa, effettuato in sede di incidente probatorio in data [REDACTED], non consentono di nutrire alcun dubbio in merito alla sussistenza del reato contestato ed alla sua commissione da parte dell'imputato, la cui condotta appare particolarmente odiosa, in quanto gravemente prevaricatrice, attuata attraverso maltrattamenti ed umiliazioni e finanche l'effettuazione di riti voodoo, particolarmente sentiti dalla popolazione tribale nigeriana, idonei a porre la persona offesa in una condizione di soggezione totale ai voleri dell'uomo. Inoltre, non va trascurato che l'attuale persona offesa non era l'unica ragazza a "lavorare" per conto del suo connazionale, se solo si consideri che dagli atti emerge che una delle sue giovanissime compagne di sventura, proprio per sottrarsi ad un controllo di polizia, in una serata in cui si stava prostituendo assieme alla [REDACTED], nell'attraversare improvvisamente la strada, fu investita da un'auto di passaggio decedendo sul colpo.

Tuttavia, non va trascurato che la rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità, esplicando effetti sul piano dell'economia processuale, costituisce un comportamento virtuoso che rende l'imputato meritevole di una riduzione della pena, avendo costui già beneficiato delle attenuanti generiche, concesse molto benevolmente dal giudice di primo grado in forza della formale incensuratezza.

La pena da infliggere può, pertanto, rideterminarsi nella misura di anni quattro mesi cinque di reclusione ed euro 800 di multa (partendo dalla congrua pena di anni 5 mesi 1 giorni 15 di reclusione ed euro 600 di multa, ridotta di un terzo per le generiche = anni tre mesi cinque di reclusione ed euro 400 di multa aumentata di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa per effetto della continuazione interna). A seguito della riduzione della pena,

*Re*



l'interdizione perpetua dai pubblici uffici va sostituita con interdizione per la durata di anni cinque. Vanno confermate le statuizioni civili, anche in relazione al riconoscimento della provvisoria, non sussistendo ragioni per la revoca del provvedimento o per la riduzione dell'importo liquidato, alla stregua dei gravi danni morali e materiali subiti dalla vittima. L'imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sopportate dalle parti civili costituite, GIRAFFA onlus e [REDACTED], liquidate come da dispositivo.

Va confermata per le residue statuizioni la sentenza impugnata.

Infine, va disposta la traduzione della sentenza nella lingua inglese conosciuta dall'imputato.

Tenuto conto del carico concomitante di lavoro, si impone la fissazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.

**P. Q. M.**

Letto l'art. 605 cpp, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data [REDACTED], emessa nei confronti di [REDACTED], appellata dall'imputato, in concorso di attenuanti generiche, ridetermina la pena inflitta al predetto nella misura di anni 4 mesi 5 di reclusione ed euro 800 di multa. Sostituisce l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sopportate dalle parti civili, G.I.R.A.F.F.A. Onlus e [REDACTED], costituite nel presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.250 per ciascuna parte privata, oltre accessori come per legge.

Letto l'art. 544 co. 3° c.p.p. indica il termine di 90 giorni per il deposito della sentenza.

Bari, [REDACTED]

Il consigliere est.

[REDACTED]



Il Presidente